

Massimario di giurisprudenza amministrativa (a cura della redazione)

Cons. Stato, Sez. VI 11 febbraio 2025, n. 1116 - Simonetti, pres.; La Greca, est. - R. e R. (avv. Lamarte) c. Regione Basilicata (n.c.) ed a.

Agricoltura e foreste - Contributi - Decadenza - Prescrizione - Regolamento CE 2988/95 - Art. 21 nonies, legge n. 241/1990 - Programma pluriennale - Recupero somme - Irregolarità.

Il provvedimento di decadenza dai contributi agricoli segue il termine di prescrizione decennale ai sensi dell'art. 3 del regolamento CE n. 2988/95, decorrente dalla cessazione del programma pluriennale. L'art. 21 nonies della legge n. 241/1990 non si applica alla decadenza, che è regolata dall'art. 15, comma 2, del d.m. n. 159/1998, il quale non prevede un termine massimo per la sua adozione (1).

(1) Sul punto v. Corte giust. UE, Sez. IV 22 dicembre 2010, in causa C-131/10, in *Rav.*, 2010, I-14199; Corte giust. UE, Sez. IV 21 dicembre 2011, in causa C-465/10, *in*, 2011, I-14081; Cons. Stato, Ad. plen. 11 settembre 2020, n. 18, in *Foro it.*, 2021, 3, III, 175

*

Cons. Stato, Sez. IV 31 gennaio 2025, n. 750 - Mastrandrea, pres.; Marotta, est. - (Omissis) (avv.ti Peres, Zalin e Kiniger) c. Provincia autonoma di Trento (avv.ti Fozzer, Cattoni e Azzolini).

Sanità pubblica - Smaltimento rifiuti - Conferimento in discarica - Obbligo - Società che si occupano del trattamento - Obbligo di smaltimento sussiste anche per soggetto assolto in sede penale - Illegittimità - Ragioni - Fattispecie.

In tema di smaltimento dei rifiuti, le società che si occupano del loro trattamento hanno l'obbligo di procedere allo smaltimento, mediante conferimento in discarica, dei rifiuti che, a causa di trattamenti illegittimi comportanti un'incontrollata diluizione dei contaminanti in violazione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione unica ambientale, non sono più recuperabili. Tale obbligo sussiste anche qualora i soggetti responsabili, sottoposti a procedimento penale, siano stati assolti dai reati ad essi contestati per non aver commesso il fatto o perché il fatto non costituisce reato (1).

(1) Sul punto non si rilevano precedenti in termini.

*

Cons. Stato, Sez. IV 13 gennaio 2015, n. 179 - Neri, pres.; Furno, est. - Colombo Biagio s.r.l. (avv. Invernizzi) c. Cem Ambiente s.p.a. (avv.ti Ferraris, Robaldo).

Ambiente - Accesso ad informazioni ambientali - Istanza di accesso ad informazioni ambientali allo scopo di acquisire dati commerciali riguardanti un operatore concorrente.

È legittimo il diniego opposto ad un'istanza di accesso ad informazioni ambientali, ove dall'istanza stessa emerge che l'interesse che si intende far valere non è un interesse ambientale e che lo scopo del richiedente è quello di acquisire dati commerciali riguardanti un operatore concorrente (1).

(1) In senso conforme cfr. Cons. Stato, Sez. III 5 ottobre 2015, n. 4636, in *Foro amm.*, 2015, 10, 2487; Cons. Stato, Sez. V, 10 novembre 2022, n. 9843, in <https://www.giustizia-amministrativa.it/>.

*

Cons. Stato, Sez. V 8 gennaio 2025 n. 128 - Lotti, pres.; Barreca, est. - Teresa Proietti ed a. (avv.ti Busiri Vici, Frenguelli) c. Comune di Viterbo (avv. Pala) ed a.

Ambiente - Ordine di adozione di misure di messa in sicurezza e consolidamento di una rupe - Condizioni sufficienti per il legittimo esercizio del potere *extra ordinem* da parte del sindaco

*Rientrano tra le condizioni ritenute sufficienti per il legittimo esercizio del potere *extra ordinem* riconosciuto al sindaco dall'art. 54, comma 4, TUEL: la sussistenza di un pericolo concreto e attuale per la pubblica incolumità, che imponga di provvedere per porre rimedio a situazioni contingibili (cioè eccezionali o straordinarie che mettano in pericolo appunto l'incolumità pubblica, non fronteggiabili con gli strumenti ordinari apprestati dall'ordinamento) e urgenti, cioè da fronteggiare nell'immediatezza; il requisito dell'imprevedibilità, da intendersi come non impedito dalla*

protrazione nel tempo dello stato di incuria ovvero dalla conoscibilità od anche dall'imputabilità alla stessa amministrazione della situazione di pericolo che si intende rimuovere, potendosi configurare anche quando sia imprevedibile l'evoluzione pregiudizievole, che appaia imminente, di una situazione pericolosa già nota o addirittura provocata. La circostanza che la vicenda sia già nota all'amministrazione non ha ex se rilevanza sull'esistenza o meno del pericolo di danno, sia in relazione al suo aspetto ontologico, sia in rapporto alle vicende della situazione stessa, siano esse di aggravamento o comunque di modifica. Infatti, l'assoluta imprevedibilità della situazione da affrontare non può considerarsi un presupposto indefettibile per l'adozione delle ordinanze extra ordinem ex art. 54 comma 4, T.U. enti locali (1).

(1) In senso conforme cfr. Cons. Stato, Sez. IV 12 giugno 2014, n. 3001, in <https://www.giustizia-amministrativa.it/>; Cons. Stato, Sez. V 4 febbraio 2015, n. 533, in *Foro amm.*, 2015, 2, 444, nonché più di recente, tra le altre, Cons. Stato, Sez. II 15 febbraio 2021, n. 1375, in <https://www.giustizia-amministrativa.it/>; Cons. Stato, Sez. IV 11 gennaio 2021, n. 344, *ivi*; Sez. II 11 luglio 2020, n. 4474, *ivi*. Sul requisito dell'imprevedibilità cfr. Cons. Stato, Sez. V 9 settembre 2022, n. 7884, *ivi*, dove è, tra l'altro, ribadito che «La circostanza che la vicenda fosse già nota all'amministrazione non ha ex se rilevanza sull'esistenza o meno del pericolo di danno, sia in relazione al suo aspetto ontologico, sia in rapporto alle vicende della situazione stessa, siano esse di aggravamento o comunque di modifica. Infatti, l'assoluta imprevedibilità della situazione da affrontare non può considerarsi un presupposto indefettibile per l'adozione delle ordinanze extra ordinem ex art. 54, comma 4, T.U. enti locali».

*

Cons. Stato, Sez. II 31 dicembre 2024, n. 10537 - Forlenza, pres.; Boscarino, est. - Gestore dei Servizi Energetici - Gse S.p.A. (avv. Esposito) c. (Omissis) (avv.ti Cozzoli e Sticchi Damiani) ed a.

Ambiente - Incentivi per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile nell'impianto alimentato a biomassa - Definizione di biomassa.

La definizione di biomassa fornita dall'art. 2, comma 1, lett. e), d.lgs. n. 28 del 3 marzo 2011 è abbastanza eterogenea, similmente a quanto riportato dalla normativa ambientale (allegato II alla parte V del d.lgs. n. 152/2006), secondo cui sono biomassa: prodotti, costituiti interamente o in parte di materia vegetale, di provenienza agricola o forestale, utilizzabili come combustibile ai sensi della normativa vigente per recuperarne il contenuto energetico, ed i seguenti rifiuti usati come combustibile: - rifiuti vegetali derivanti da attività agricole e forestali; - rifiuti vegetali derivanti dalle industrie alimentari di trasformazione, se l'energia termica generata è recuperata; - rifiuti vegetali fibrosi della produzione di pasta di carta grezza e della produzione di carta dalla pasta, se gli stessi sono coinceneriti sul luogo di produzione e se l'energia termica generata è recuperata; - rifiuti di sughero; - rifiuti di legno, ad eccezione di quelli che possono contenere composti organici alogenati o metalli pesanti, a seguito di un trattamento o di rivestimento, inclusi in particolare i rifiuti di legno, ricadenti in questa definizione, derivanti dai rifiuti edilizi e di demolizione. In riferimento alla normativa ambientale da ultimo richiamata, si riscontra che nella definizione di biomassa, oltre ai prodotti, sono contemplate anche determinate tipologie di rifiuto la cui definizione è quella riportata all'art. 183, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 152/2006. Pertanto è possibile affermare che il legislatore lato sensu ammette la possibilità che nella biomassa vi possano essere materie dal diverso status giuridico, ossia prodotti e rifiuti che provvede ad annoverare (1).

(1) Sul punto non si rilevano precedenti in termini.

*

Cons. Stato, Sez. IV 31 dicembre 2024, n. 10516 - Lopilato, pres. f.f.; Martino, est. - Edison s.p.a. (avv.ti Villata, Degli Esposti, Troise Mangoni) c. Provincia di Mantova (avv.ti Persegati Ruggerini e Salemi) ed a.

Ambiente - Sito di Interesse Nazionale - Rifiuti - Inquinamento - Obblighi di bonifica - Nesso di causalità fra una determinata presunta causa di inquinamento ed i relativi effetti.

L'accertamento del nesso fra una determinata presunta causa di inquinamento ed i relativi effetti si basa sul criterio del «più probabile che non», ovvero richiede che il nesso eziologico ipotizzato dall'autorità competente sia più probabile della sua negazione. La Corte di giustizia dell'Unione europea, nell'interpretare il principio «chi inquina paga» (che consiste nell'addossare ai soggetti responsabili i costi cui occorre far fronte per prevenire, ridurre o eliminare l'inquinamento prodotto), ha fornito una nozione di causa in termini di aumento del rischio, ovvero come contribuzione da parte del produttore al rischio del verificarsi dell'inquinamento. Per poter presumere l'esistenza di un siffatto nesso di causalità l'autorità competente deve disporre di indizi plausibili in grado di dar fondamento alla sua presunzione, quali la vicinanza dell'impianto dell'operatore all'inquinamento accertato e la corrispondenza tra le sostanze inquinanti ritrovate e i componenti impiegati da detto operatore nell'esercizio della sua attività. Quando disponga di indizi di tal genere, l'autorità competente è allora in condizione di dimostrare un nesso di causalità tra le attività degli operatori e l'inquinamento diffuso rilevato. Conformemente all'art. 4, n. 5, della direttiva 2004/35, un'ipotesi del genere può rientrare pertanto nella sfera d'applicazione di questa direttiva, a meno che detti operatori non siano in condizione di confutare tale presunzione. La prova può quindi essere data in via diretta o indiretta, ossia, in quest'ultimo caso, l'amministrazione pubblica preposta alla tutela ambientale può avvalersi anche di presunzioni semplici di cui all'art. 2727 c.c. Il soggetto individuato come responsabile, inoltre, non può limitarsi a ventilare genericamente il dubbio circa una possibile responsabilità di terzi ma deve provare e documentare con pari analiticità la reale dinamica degli avvenimenti e indicare a quale altra impresa, in virtù di una specifica e determinata causalità, debba addebitarsi la condotta causativa dell'inquinamento (1).

(1) In senso conforme cfr.: Cons. Stato, Ad. plen. 22 ottobre 2019, n. 10, in *Foro amm.*, 2019, 10, 1595; Cons. Stato, Sez. IV 4 dicembre 2017, n. 5668, *ivi*, 2017, 12, 2381; Cons. Stato, Sez. V 16 giugno 2009, n. 3885, in questa Riv., 2010, 2, 138; Corte giust. UE, Sez. III 4 marzo 2015, in causa C-534/13, in *Foro amm.*, 2015, 3, 671; Corte giust. UE, Grande Sez. 9 marzo 2010, in causa C-378/08, in *Foro it.*, 2010, 12, IV, 557.

*

T.A.R. Campania - Napoli, Sez. V 9 dicembre 2024 n. 6903 - Severini, pres.; D'Alterio, est. - Città Metropolitana di Napoli (avv.ti Berardelli e Marsico) c. Comune di Afragola (avv.ti Balsamo e Affinito) ed a.

Ambiente - Rifiuti abbandonati - Sulle strade provinciali - Ordine di rimozione - Adozione con i poteri sindacali ex artt. 50 e 54, d.lgs. n. 267 del 2000 - Non è illegittimo - Ragioni - Fattispecie.

Anche in materia di bonifica di siti inquinati e di ordine di rimozione dei rifiuti ben può ricorrersi all'adozione di ordinanza contingibile e urgente in presenza di una situazione di reale ed imminente pericolo per l'igiene pubblica e l'incolumità, non fronteggiabile con gli ordinari strumenti previsti dall'ordinamento e con le misure previste dall'art. 192 del d.lgs. n. 152/2006, del quale può anche essere parzialmente richiamato (quanto agli obblighi ripristinatori imposti) il contenuto, in presenza di un concreto pericolo alla salute pubblica (1).

(1) Cfr. *ex multis*, T.A.R. Campania - Napoli, Sez. V 7 gennaio 2021, n. 145, in <https://www.giustizia-amministrativa.it/>, 10 settembre 2020, 3760, *ivi*; 6 marzo 2018, n.1409, *ivi* e i° febbraio 2016, n. 603, in *Foro amm.*, 2016, 2, 475. *Contra*, TAR Campania-Napoli, Sez. V, sentenza 31 ottobre 2024, n. 5837, in www.osservatorioagromafie.it.

*

Cons. Stato, Sez. IV 27 novembre 2024, n. 9525 - Neri, pres.; Conforti, est. - (Omissis) s.r.l. (avv. Fidanza) c. Comune di (Omissis) (avv.ti Andreottola, Furnari) ed a.

Sanità pubblica - Rifiuti - Abbandono - Ordine di provvedere alla messa in sicurezza, alla rimozione e allo smaltimento dei rifiuti abbandonati, al ripristino dello stato dei luoghi, all'analisi e caratterizzazione ambientale, alla bonifica - Responsabilità.

Il sub-sistema normativo di cui al d.lgs. n. 152 del 2006 reca un preciso criterio di imputazione della responsabilità da inquinamento, la quale si innesta sulla sussistenza di un nesso eziologico, non ammettendo ulteriori, diversi e più sfavorevoli criteri di imputazione (i quali, pure, sono conosciuti da altri settori dell'ordinamento) e che, sia nelle ipotesi di danno ambientale disciplinate dalle previsioni della direttiva 2004/35/UE, sia in quelle che restano regolate dalle sole previsioni del Codice ambientale, non sono configurabili ipotesi di responsabilità svincolata da un contributo causale alla determinazione del danno. La norma richiede, inoltre, che la condotta di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti "sul" suolo e "nel" suolo risulti imputabile a titolo di dolo o colpa in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati (1).

(1) In senso conforme cfr. Cons. Stato, Sez. IV 2 febbraio 2023, n. 1168, in <https://www.giustizia-amministrativa.it/>; Cons. Stato, Sez. V 7 marzo 2022, n. 1630, in www.osservatorioagromafie.it.

*

Cons. Stato, Sez. III 13 novembre 2024, n. 9132 - Corradino, pres.; Scarpato, est. - LNDC Animal Protection, LAV Lega Anti Vivisezione, WWF Associazione Italiana per il World Wide Fund For Nature E.T.S. (avv.ti Pezone, Letrari) c. Provincia Autonoma di Trento (avv.ti Cattoni, Azzolini) ed a.

Animali - Misura di sottrazione permanente dall'ambiente naturale - Prelievo dell'esemplare di Orso bruno (*Ursus arctos*) F36 tramite l'uccisione - Sussistenza di un interesse ai fini risarcitori - "Falso attacco" dell'orso per il quale non è previsto l'abbattimento ma, al più, la cattura con rilascio a scopo di spostamento e/o radiomarcaggio - Illegittimità del provvedimento.

Ogni valutazione in merito alle azioni da intraprendere nei confronti di un esemplare che abbia manifestato comportamenti anomali deve partire dall'esatta qualificazione del comportamento dell'animale. Il sacrificio della vita dell'animale è pertanto ammesso soltanto in presenza di circostanze ben definite e a condizione che non esista un'altra soluzione percorribile, in aderenza, quindi, al principio di proporzionalità che è posto, in astratto, a presidio dell'azione legislativa e, in concreto, a presidio di quella amministrativa. L'intera materia qui in trattazione governata dal principio di proporzionalità, per cui la protezione della vita degli animali gode di una tutela rafforzata a cui si può derogare solo in presenza di condizioni che sono da interpretarsi in maniera rigorosa e restrittiva, secondo una logica graduata che risponda per l'appunto al canone di proporzionalità. Le diverse misure che l'Autorità può assumere - per come richiamate dalle fonti normative e secondo l'interpretazione fatta propria dalla Corte di giustizia - devono ritenersi enunciate in via graduata, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata a mente del novellato art. 9 Cost., con

la conseguenza che è possibile ricorrere alla misura più grave solo ove sia provata l'impossibilità di adottare la misura meno cruenta e, quindi, «a condizione che esista un'altra soluzione valida» (1).

(1) In senso conforme cfr. Cons. Stato, Sez. III 9 luglio 2024, n. 6049, in www.osservatorioagromafie.it.